CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA	
CRIOGENICO A CICLO CHIUSO AUTOMATIZZATO, MODULARE ED ESPANDIBILE	
PER L'INDAGINE DI PROPRIETÀ FISICHE IN PRESENZA DI CAMPI	
MAGNETICI E A TEMPERATURE VARIABILI - PROGETTO FOE 2022 STRIVE:	
CUP B53C22010110001; PROGETTO Bio-MoNTANS: CUP B55F21003190007	
- CIG A03A8A418A	
TRA	
INA	
L'Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo del	
Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con sede	
in Parma (PR), Parco Area delle Scienze 37/A, C.F. 80054330586	
e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal	
Direttore dott. Andrea Zappettini, domiciliato per la carica	
presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del	
provvedimento della Presidente del Consiglio Nazionale delle	
Ricerche n. 144 prot. 95196 del 27.12.2022, domicilio digitale	
PEC: protocollo.imem@pec.cnr.it	
E	
L'operatore economico QUANTUM DESIGN S.R.L. (in seguito	
"Contraente"), con sede legale in Roma (RM), Via Francesco Sapori	
27, C.F. e P.IVA 10563320158, rappresentato ai fine del presente	
atto dal Sig. Diego Vitaglione, domiciliato per la carica presso	
la sede legale, nella sua qualità di Amministratore Unico, C.F.	
VTGDGI73C01H501L, domicilio digitale PEC: qd@pecimprese.it	
PREMESSO CHE:	
1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 406631	
1	

del 19.12.2023, l'Ente ha disposto di avviare una gara con	
procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023(in	
seguito "Codice") per l'affidamento della fornitura di cui	
trattasi, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.	
3)Con provvedimento prot. 118984 del 09.04.2024 è stata disposta	
l'aggiudicazione definitiva in favore del Contraente, che ha	
offerto un ribasso pari allo 0,100%, corrispondente ad un importo	
pari a € 397.143,43;	
4)Che l'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente	
premessa è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17, comma	
5, del Codice;	
5) Che in data 15.04.2024 è stato disposto l'avvio anticipato	
dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come risulta dal	
verbale di pari data;	
5) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai	
fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia	
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,	
secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha	
costituito la garanzia definitiva mediante polizza fidejussoria	
n. 6001416396 del 15.04.2024, emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.	
per un importo garantito pari a € 19.857,17, acquisita agli	
atti.	
TUTTO CIO' PREMESSO	
tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI	
1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché	
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e	
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte	
inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,	
gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o	
contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara	
prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di	
gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal	
Contraente.	
ADIII 2 OCCUMINO	
ART. 2 - OGGETTO	
1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e	
contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente	
delle seguenti attività: fornitura ed installazione di un	
sistema criogenico a ciclo chiuso automatizzato, modulare ed	
espandibile per l'indagine di proprietà fisiche in presenza di	
campi magnetici e a temperature variabili.	
2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità	
ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti	
e documenti di gara, nonché nell'Offerta del Contraente.	
ART. 3 - IMPORTO	
1)L'importo del contratto è di € 397.143,43 (euro trecentono-	
vantasettemilacentoquarantatre/43) oltre I.V.A. ai sensi di	
legge.	
2)L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a	
2	

carico del Contraente di cui al presente atto.	
3)L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la	
durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso	
diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di	
qualunque natura essi siano.	
ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO	
1)Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal	
presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del	
Codice Civile, da:	
• Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;	
• Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;	
• Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;	
• Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003	
e s.m.i.;	
Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del	
Dai Regoramento di Amministrazione, contabilità e Finanza dei	
Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n.	
101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;	
• Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge	
190/2012.	
ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE	
ART. 5 - TERMINI DI ESECUZIONE	
1)La fornitura dovrà essere consegnata e installata presso la	
sede di Parma dell'IMEM, entro 10 (dieci) mesi decorrenti dalla	
data di avvio anticipato dell'esecuzione in via d'urgenza,	
avvenuta in data 15.04.2024 e attestata con apposito verbale	
sottoscritto dalle parti;	
SOCIONAL PALOLI	
4	

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	
1)Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con	
l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle	
attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale	
espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e	
le specifiche concordate.	
2)Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,	
le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del	
contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per	
il personale addetto all'installazione, senza diritto di	
rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal	
rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione	
contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.	
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che	
potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il	
Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del	
presente contratto personale munito di adeguata preparazione	
tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire	
un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi	
specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di	
prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul	
lavoro e tutela ambientale.	
3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure	
di verifica di conformità.	
4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di	
<b>E</b>	

garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il	
corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione	
dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.	
5)Tracciabilità dei flussi finanziari	
5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità	
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto	
2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.	
5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero	
degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire	
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,	
della legge 13 agosto 2010 n.136.	
5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione	
all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo	
della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della	
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria.	
ART. 7 - PENALI	
1)Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo	
nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto	
si applica una penale di € 397,14 (euro trecentonovantasette/14)	
corrispondente all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale,	
al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza	
sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura	
interferenziale.	

2)L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza	
del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Il	
Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle	
penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il	
risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.	
3)La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in	
nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per	
la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo	
di applicazione delle penali.	
4)Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno	
contestati al Contraente per iscritto.	
5)Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie	
deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano	
accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta	
o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno	
le penali sopra indicate.	
6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi	
dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In	
quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere	
reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui	
il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si	
applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;	
 7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il	
7	

limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere	
il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.	
ART. 8 - SUBAPPALTO	
1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta,	
non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni	
oggetto del presente atto. Il subappalto risulta pertanto	
vietato.	
2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle	
espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.	
ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
ARI. 9 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai	
sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla	
presente clausola comporta la risoluzione del contratto e	
l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il	
diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali	
maggiori danni patiti.	
ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI	
1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2)	
del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione	
a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di	
cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in	
essi contenute.	
ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	
1)La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da	
effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal	
8	

termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente	
contratto.	
2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli	
accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la	
rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche	
tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché	
alle eventuali migliorie offerte.	
3)Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da	
apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente	
alle operazioni.	
4)Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di	
fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al	
precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi	
accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali	
e consecutivi dalla data del verbale.	
5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente	
procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi	
oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche	
di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di	
cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà	
di procedere alla risoluzione.	
6)La verifica di conformità si intende positivamente superata,	
con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,	
solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state	
eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale,	

in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini	
e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara,	
nonché delle eventuali migliorie offerte.	
7)L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il	
Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi	
nell'ambito delle attività di verifica e successivamente	
riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati	
durante il periodo di garanzia.	
ART. 12 - RESPONSABILITÀ	
1)Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi	
all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è	
responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o	
immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio	
personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte	
degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e	
collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale	
dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni	
mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di	
cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.	
-	
ART. 13 - RECESSO	
1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice,	
l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle	
seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di	
pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in	
applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c	
10	

2)La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un	
preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e	
consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla	
corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.	
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha	
diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.	
tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata	
A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento	
dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:	
- Frode nella esecuzione del contratto;	
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;	
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da	
compromettere la perfetta esecuzione del contratto;	
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di	
prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e	
assicurazioni obbligatorie del personale;	
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per	
l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del	
contratto;	
2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente	
verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi	
corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo	
completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni	
caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che	
11	

possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente	
medesimo.	
3)Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere	
d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in	
merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del	
contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto	
l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento	
adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente	
medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo	
contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente	
procederà all'incameramento della cauzione prestata,	
all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli	
eventuali ulteriori danni patiti.	
4)Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 92,	
comma 3, del D.Lqs. 159/2011, trascorsi 30 giorni dalla data	
della richiesta dell'informazione antimafia, avvenuta tramite	
BDNA il giorno 12.03.2024. Il contratto è quindi sottoposto a	
condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG	
competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso	
in cui l'UTG competente rilasci l'informazione antimafia	
interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà	
comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata	
ovvero con raccomandata A.R.	
ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC")	
12	

è individuato dall'Ente nella persona della dott.ssa Franca	
Albertini.	
2) Il Contraente ha individuato il Sig. Simone Paziani quale	
referente dell'impresa durante la fase di esecuzione del	
contratto.	
ART. 16 - FORZA MAGGIORE	
1)Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora	
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta	
a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione	
qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia	
imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.	
2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una	
Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi	
contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva	
comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile	
di impedimento.	
3)La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza	
maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura	
pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta	
causa.	
ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
1)Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in	
merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n.	
679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come	
modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che	
13	

i dati personali contenuti nel presente contratto saranno	
esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme	
al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai	
doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative,	
autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.	
ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	
1)Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La	
validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente	
contratto sarà governata e definita in accordo alla legge	
italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le	
norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie	
previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel	
contratto medesimo.	
2)Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via	
amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.	
3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa	
che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.	
ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI	
1)Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette	
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972	
n. 633 e s.m.i.	
2)Il presente contratto, che consta di 15 pagine è soggetto	
all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art.	
18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le	
disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.	
14	

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico	
della Parte richiedente.	
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.	
si approvano espressamente tutti gli articoli del presente	
contratto.	
Il Contraente L'Ente	
QUANTUM DESIGN S.R.L. IMEM - CNR	
Il legale rappresentante Il Direttore	
Sig. Diego Vitaglione Dott. Andrea Zappettini	
15	